

Il commercialista telematico

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE CARD: LA RISOLUZIONE N. 228/E DEL 2008

a cura di Fabio Carriolo

Premesse

La prestazione di servizi «sostitutivi» di mensa a categorie individuate di persone (lavoratori, studenti, etc.) è attualmente effettuata in modi diversificati, tra i quali spiccano l'utilizzo dei «buoni pasto», o *ticket restaurant*, di tesserini magnetici, etc., che si sono imposti come strumenti idonei ad accelerare e semplificare la prestazione stessa.

La problematica viene qui esaminata sulla base della prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, e soprattutto delle recenti puntualizzazioni che hanno riguardato l'ipotesi della prestazione di servizi da parte di una società a partecipazione pubblica, con l'«interposizione» di soggetti terzi (esercenti) incaricati – a seguito di convenzione – della ricarica delle tessere magnetiche e della riscossione dei corrispettivi.

Le «card» elettroniche

L'erogazione di pasti mediante l'utilizzo di «card» elettroniche ricaricabili è stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate in quanto fattispecie «analogica» all'impiego di *ticket restaurant*, ravvisandovi la medesima tipologia di servizio, contraddistinta da un rapporto triangolare tra utente (o datore di lavoro), prestatore del servizio e società che gestisce la *card* (o i *ticket*).

Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17.5.2005, n. 63/E, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti da parte dei datori di lavoro, ovvero l'erogazione agli stessi di somme finalizzate all'acquisto di pasti, si articola (escludendo l'ipotesi della gestione diretta di una mensa), nelle seguenti due tipologie:

- prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (*ticket restaurant*);
- corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Relativamente al servizio «sostitutivo» realizzato attraverso le *card* elettroniche, contraddistinte dagli stessi requisiti propri dei *ticket restaurant* (non

Il commercialista telematico

cedibilità/cumulabilità/commerciabilità/convertibilità in denaro), nonché dalla presenza di un soggetto «intermediario» frapposto tra il datore di lavoro e chi effettua la somministrazione, l'Agenzia ha ravvisato caratteristiche peculiari, in grado di distinguerlo sia dal servizio di mensa «diretto», sia da quello realizzato mediante buoni pasto.

In particolare, è stato affermato che le *card*:

- operando su di un circuito elettronico, consentono di verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente (una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio), «... e di scongiurare un loro eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento: quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di somministrazione in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente per la pausa pranzo»¹;
- non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione; pertanto, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione, non consuma il pasto, non potrà più recuperarlo nei giorni successivi, né gli verrà riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale;
- « ... operando in tempo reale, non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto».

Qualificandosi come «mero strumento identificativo dell'avente diritto», le *card* elettroniche non sono quindi assimilabili, secondo l'Agenzia, ai *ticket restaurant*, « ... ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la *card* elettronica».

Da ciò consegue l'esclusione delle relative prestazioni dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all'art. 51, co. 2, lett. c), del TUIR (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa).

Tuttavia, nel caso in cui le suddette *card* venissero dotate di funzioni diverse, «... come ad esempio quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati», alle prestazioni « ... dovrà essere attribuita una qualificazione diversa, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell'ambito di una mensa aziendale».

¹ La risoluzione, intervenuta nel maggio 2005, non poteva tener conto della futura modifica normativa, approvata al D.P.C.M. 18.11.2005, che, interessando il settore dei buoni pasto, ne ha previsto la fruibilità anche in assenza di una pausa pranzo prevista nell'ambito dell'orario di lavoro.

Il commercialista telematico

Profili tributari IVA

Dal punto di vista tributario, il soggetto gestore del servizio (ossia della *card*) deve fatturare al datore di lavoro committente applicando l'aliquota IVA del 4%, a norma del n. 37) della Tabella A - Parte II del D.P.R. n. 633/1972; tale IVA sarà detraibile per il datore di lavoro (ex art. 19-bis 1, co. 1, lett. e), D.P.R. n. 633/1972).

L'esercente convenzionato deve invece emettere fattura nei confronti del gestore della *card*, e non del datore di lavoro, con aliquota del 10% (Tabella A - Parte III, n. 121).

Ai fini dell'IRES, infine, l'insieme dei corrispettivi conseguiti dal gestore a fronte delle prestazioni rese è considerato ricavo a norma dell'art. 85 del TUIR.

Somministrazioni con «card» nei confronti di soci pubblici

La recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 228/E del 6.6.2008 ha esaminato la questione della prestazione dei medesimi servizi da parte di una società a integrale partecipazione pubblica che effettuava – a fronte di un convenzione di servizio - «...la somministrazione di cibi e bevande in mense scolastiche (scuole nido, infanzia, primarie e secondarie di primo grado) nei confronti degli stessi soci pubblici, e, in via residuale, la ristorazione, a mezzo di appositi contratti, per soggetti privati non facenti parte della compagine sociale».

La società istante aveva precisato di aver stipulato con soggetti terzi (esercenti, quali ad esempio farmacie), una convenzione per l'effettuazione del servizio di ricarica di tesserini magnetici, a favore degli utenti delle mense scolastiche.

La *card* veniva ricaricata presso i negozi convenzionati tramite accredito elettromagnetico, con addebito su carta e/o tramite *bancomat*. Il negozio convenzionato riscuoteva il denaro in nome e per conto della società emittitrice della *card* ed entro 24 ore trasmetteva, in via telematica o cartacea, i dati relativi alle somme incassate per le ricariche.

Entro il decimo giorno del mese successivo, i corrispettivi incassati dall'esercente convenzionato erano accreditati presso un conto corrente bancario intestato alla società istante.

A fronte del servizio da questo prestato, la società riconosceva al negoziante una commissione.

A fronte della materiale erogazione del servizio, il titolare della *card* - nel momento in cui si apprestava ad usufruire del pasto presso la mensa scolastica - consegnava al soggetto somministratore la tessera, al fine del relativo addebito elettromagnetico con diminuzione del credito residuo.

Il commercialista telematico

Il momento impositivo nelle cessioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, del decreto IVA, le cessioni di beni si ritengono effettuate:

- per i beni immobili, nel momento della stipula dell'atto traslativo;
- per i beni mobili, nel momento della consegna o spedizione.

Le ipotesi specificamente indicate nel secondo comma dell'articolo (cessioni di beni per atto della pubblica autorità, contratti di somministrazione, etc.) pongono delle regole derogatorie rispetto al sopra enunciato principio generale.

Il terzo comma dell'articolo precisa che le prestazioni di servizi si considerano invece effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, e il successivo quarto comma aggiunge che, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi precedenti o indipendentemente da essi viene emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In ogni caso (fatte salve le ipotesi derogatorie delle cessioni di prodotti farmaceutici a determinati soggetti e delle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.8.1996, n. 472), l'IVA diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dell'art. 6.

Le indicazioni dell'Agenzia

La risoluzione in commento precisa preliminarmente che, come previsto dalla Tabella A - Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972, punto 37, è soggetta ad aliquota IVA agevolata del 4% la *«somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni»*.

Ciò premesso, l'Agenzia ravvisa nel rapporto tra il titolare della carta e la società che fornisce il servizio di ristorazione una natura sinallagmatica, concretantesi nel pagamento di denaro a fronte della prestazione di uno specifico servizio.

In tale contesto, considerato che la ricarica delle tessere costituisce una modalità di pagamento anticipato delle somministrazioni di alimenti e bevande, il presupposto impositivo, a norma dell'art. 6, terzo comma, del decreto IVA, è ritenuto verificarsi al momento dell'effettuazione della ricarica.

Il commercialista telematico

Il ruolo dell'esercente

Nel contesto delle operazioni sopra descritte, il ruolo dell'esercente (farmacista) si poneva come «terzo» rispetto ai reali contraenti (società erogatrice del servizio e cliente – fruitore), giacché questo si limitava a riscuotere i relativi incassi, per poi riversarli alla società istante.

Il rapporto tra esercente e società erogatrice è stato quindi inquadrato come un contratto di mandato all'incasso con rappresentanza, in forza del quale l'esercente (mandatario) interveniva in nome e per conto della società istante (mandante), nella cui sfera giuridica ricadevano tutti gli effetti del rapporto. Il rapporto veniva pertanto a instaurarsi direttamente tra il cliente e la società erogatrice del servizio, mentre l'esercente era esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta.

La certificazione dei corrispettivi

La somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, scolastiche, etc., è espressamente esclusa dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a norma dell'art. 2 del D.P.R. 21.12.1996, n. 696. Anche per la «prestazione sostitutiva» esaminata nell'ultima risoluzione ricorreva dunque l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo il caso in cui l'utente non avesse richiesto l'emissione della fattura.

I negozi convenzionati per la ricarica delle *card* e l'incasso / riversamento dei corrispettivi dovevano comunque emettere « ... *un qualsiasi idoneo documento probante l'avvenuto incasso di somme in nome e per conto terzi, il cui riversamento alla società istante costituisce una mera movimentazione finanziaria e, come tale, non rilevante ai fini IVA*».

I ticket restaurant con utilizzo extra-mensa

Rispetto allo strumento del *ticket restaurant*, la *card* elettronica menzionata nella risoluzione può essere impiegata, a quanto si comprende, esclusivamente nei locali appositamente preposti per il servizio (nel caso di specie, le mense scolastiche). Non si pongono quindi alcune delle problematiche che interessano l'altro strumento (relativamente, ad esempio, all'utilizzo per acquisti «altri» (nei negozi, nei supermercati, etc.), agli acquisti eccedenti rispetto al valore facciale, etc.).

Nel caso del «buono pasto» cartaceo, la società emittente emette fattura nei confronti del datore di lavoro (nell'ipotesi qui esaminata sostituito dal soggetto pubblico con cui è stipulata la convenzione) e registra tale fattura, la quale verrà pure registrata, tra gli acquisti, dal datore (soggetto pubblico), senza portare in detrazione l'IVA.

Il commercialista telematico

L'operatore del pubblico esercizio – presso il quale il servizio «sostitutivo» è acquistato - si trova nella situazione di dover consegnare merce per un corrispettivo che non sarà immediatamente incassato, ed è inoltre probabile che riceva un conguaglio in denaro, se il valore della prestazione supera quello dei buoni incassati.

L'esercente deve emettere lo scontrino fiscale, al fine di vincere la presunzione di cessione di beni prevista dal D.P.R. 10.11.1997, n. 441, e di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa².

A norma dell'art. 3, co. 2, n. 4), del decreto IVA, le somministrazioni di alimenti e bevande si qualificano come prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale; l'esercente può quindi emettere lo scontrino indicando l'importo relativo al *ticket* come «corrispettivo non pagato» (cfr. sul punto la C.M. n. 60/342847 del 10.6.1983). L'IVA sarà invece riscossa per l'eventuale «conguaglio» corrisposto in contanti. L'operatore, inoltre, deve emettere fattura anche nei confronti della società emittente, per un importo complessivamente analogo per periodo a quello dei «corrispettivi non pagati»³.

Registrazione dei corrispettivi

Con riguardo agli obblighi di registrazione dei corrispettivi, l'Agenzia ha osservato che la società istante, avvalendosi della contabilità meccanizzata, poteva annotare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del decreto IVA, usufruendo dei più ampi termini previsti dall'articolo 1 del D.M. 11.8.1975, secondo cui: *«le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni (...), fermo restando l'obbligo di tener conto nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni sono riferite.*

² A tale riguardo, si rammenta che la Finanziaria 2008 (art. 1, comma 118, L. n. 244/2007), ha innovato la disciplina delle sanzioni in materia di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale [«potenziata» dal D.L. 3.10.2006, n. 262 («collegato» alla Finanziaria 2007)]:

- eliminando la c.d. «gogna fiscale», nel senso che, pur apponendo il proprio sigillo, gli organismi di controllo non dovranno più indicare il «vincolo» imposto ai fini fiscali;
- disponendo che l'irrogazione della sanzione potrà seguire solamente al riscontro di quattro violazioni all'interno del quinquennio, compiute in giorni diversi.


³ Cfr. Boschi M. – Iannelli R., *Casi e questioni della riforma tributaria* – caso n. 2276, osservazioni 17.1.2005 - banca dati *IPSOA big*.

Il commercialista telematico

Corrispettivo dovuto all' esercente convenzionato

Per quanto attiene al corrispettivo dovuto dalla società istante all' esercente convenzionato per l' effettuazione del servizio di ricarica, la risoluzione ha precisato che esso doveva ritenersi rilevante ai fini IVA a norma dell' art. 3 del decreto IVA, con assoggettamento ad aliquota ordinaria del 20%.

Prestazioni sostitutive di mensa: le *card* e i *ticket restaurant*



Fabio Carriolo
8 Luglio 2008